



dott castagnetti ivan

Circolari per il professionista

**Dall'UIF nuove casistiche di riciclaggio
e di finanziamento del terrorismo**

1 PREMESSA

L'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia (UIF) ha di recente pubblicato, nell'ambito della collana "Quaderni dell'antiriciclaggio", il quarto numero della serie dedicata alle casistiche di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. Come evidenziato nelle premesse del documento, lo stesso si propone, come i precedenti, di fornire ai destinatari degli obblighi di collaborazione attiva "*una selezione di fattispecie riguardanti i fenomeni più recenti individuati dalla UIF attraverso le segnalazioni di operazioni sospette, gli accertamenti ispettivi, gli scambi informativi con le Financial Intelligence Unit estere o evidenziati mediante l'analisi incrociata delle basi dati disponibili*". In particolare, viene confermata la crescente complessità degli schemi operativi, tramite l'utilizzo di sofisticate triangolazioni, di strutture artificiosamente complesse e opache e di strumenti di pagamento innovativi.

La descrizione dei singoli casi è introdotta da un breve *abstract*, che riassume i tratti fondamentali della fattispecie e l'esito degli approfondimenti effettuati dall'UIF, seguito dalla descrizione dei fatti oggetto di analisi e dal percorso di approfondimento finanziario seguito dall'Unità. Inoltre, per facilitarne la comprensione, lo sviluppo dei flussi finanziari è illustrato anche con un'apposita rappresentazione grafica e l'esposizione di ogni caso si conclude con il rinvio agli indicatori di anomalia ritenuti applicabili.

Di seguito vengono prese in esame le casistiche considerate di maggiore interesse per i professionisti.

2 INTESAZIONE FITIZIA DI QUOTE SOCIETARIE

Viene analizzato un caso di intestazione fittizia di quote societarie acquisite tramite indebito utilizzo di finanziamenti pubblici. Nel dettaglio, una società in crisi economico-finanziaria riceve finanziamenti pubblici agevolati per la promozione di programmi di investimento. Gran parte di tali somme viene trasferita a favore di un soggetto estraneo alla compagine sociale. Si individuano, poi, ulteriori operazioni societarie finalizzate all'acquisizione di una quota di maggioranza relativa di una seconda società da parte di un terzo, che rappresenta verosimilmente un prestanome dell'effettivo *dominus* dell'operazione, soggetto con precedenti penali per associazione di stampo mafioso.

Tale operatività anomala presenta i seguenti elementi caratterizzanti¹:

- flussi finanziari di significativo ammontare su rapporti per lungo tempo inattivi o poco movimentati, e successivo prelievo o trasferimento di tali disponibilità con modalità non ricollegabili all'attività del cliente;
- utilizzo di conti intestati a imprese da parte di soci, amministratori o dipendenti per effettuare operazioni non riconducibili all'attività aziendale;
- operazioni di importo significativo effettuate da soggetti che non risultano svolgere un'attività economicamente rilevante;
- entità del finanziamento richiesto che appare del tutto incompatibile con il profilo economico-finanziario del soggetto richiedente;
- trasferimenti di fondi effettuati con operazioni che non appaiono logicamente collegate alle finalità per le quali il finanziamento è stato erogato.

3 SOTTO-FATTURAZIONE DI PRODOTTI IMPORTATI

Un altro schema sospetto ha come oggetto flussi finanziari anomali connessi all'importazione di merci tessili dalla Cina con finalità di evasione che inducono a ipotizzare un fenomeno di sotto-fatturazione di prodotti importati con finalità di evasione di IVA e dazi. In tale contesto sono coinvolte

¹ Tratti dal provvedimento della Banca d'Italia del 24.8.2010 "Indicatori di anomalia per gli intermediari" e dalla Comunicazione UIF dell'8.7.2010 "Operatività connessa con l'abuso di finanziamenti pubblici".

imprese dell'Italia centrale, operanti nel settore tessile e riconducibili a titolari effettivi di origine cinese, che effettuano significativi trasferimenti di fondi a favore di società ungheresi, anch'esse riconducibili a soggetti cinesi, che, a loro volta, inviano i fondi ricevuti a società dell'Asia orientale.

Tale operatività anomala presenta i seguenti elementi caratterizzanti²:

- imprese che cessano improvvisamente, soprattutto se a breve distanza temporale dalla costituzione o che rimangono a lungo in liquidazione;
- imprese con legali rappresentanti o soci che appaiono essere meri prestanome;
- sostanziale pareggio della movimentazione registrata sui rapporti aziendali, caratterizzata da accrediti seguiti da contestuali e sistematici prelievi di contante o trasferimenti a beneficiari ricorrenti;
- causali generiche di natura commerciale nelle fatture;
- movimentazione caratterizzata da flussi d'importo molto rilevante in un ristretto periodo di tempo e da ricezioni o trasferimenti di fondi da/verso l'estero per importi elevati;
- assenza degli addebiti tipici di un rapporto aziendale (quali pagamenti di forniture, di emolumenti nonché di oneri fiscali e contributivi).

4 TRUST UTILIZZATI COME VEICOLI PER LA RACCOLTA DI CAPITALE

Tipici schemi fraudolenti sono ravvisabili nell'utilizzo anomalo di *trust* come veicoli per la raccolta del capitale necessario a finanziare iniziative imprenditoriali. Nel caso di specie, a fronte della sottoscrizione di quote del *trust*, viene promessa una elevata remunerazione conseguente la prospettata redditività dell'attività di impresa. In assenza di flussi derivanti da tale presunta attività economica, il capitale raccolto fra i sottoscrittori viene utilizzato direttamente per pagare elevatissimi rendimenti solo ad alcuni di essi. Inoltre, vengono alimentati ingenti flussi finanziari verso imprese riconducibili ai medesimi soggetti artefici dell'iniziativa.

Tale operatività anomala presenta i seguenti elementi caratterizzanti³:

- operazioni non coerenti con l'attività svolta, il profilo economico, patrimoniale o finanziario del cliente, ove non siano adeguatamente giustificate dal cliente;
- coincidenza tra disponente e *trustee*, tra disponente e guardiano, ovvero sussistenza di rapporti di parentela o anche di lavoro subordinato fra gli stessi;
- attività gestoria da parte del *trustee* non coerente rispetto a quanto previsto nell'atto istitutivo.

5 ESERCIZIO ABUSIVO DELL'ATTIVITÀ DI SUB-AGENTE ASSICURATIVO MEDIANTE UTILIZZO DI CARTE PREPAGATE

L'UIF prende in esame il caso, segnalato da un intermediario, di una carta prepagata accesa da un soggetto, censito come pensionato in sede di adeguata verifica, per dichiarate esigenze di carattere personale e familiari. Tale strumento è stato alimentato con versamenti di contante e ricariche, tramite punti vendita localizzati in diverse Regioni d'Italia, nonché con bonifici con causali riferite al pagamento di premi assicurativi e ricariche disposte da persone fisiche diverse.

Successivamente, la provvista risulta prelevata in contanti o trasferita tramite ricariche di carte prepagate a favore di vari soggetti, tra i quali compare un nominativo coinvolto in una truffa ai danni di compagnie assicurative.

Tale operatività anomala presenta i seguenti elementi caratterizzanti⁴:

² Tratti dalla Comunicazione UIF del 10.11.2020 "Operatività connessa con illeciti fiscali".

³ Tratti dal provvedimento della Banca d'Italia del 24.8.2010 "Indicatori per gli intermediari" e dalla Comunicazione UIF del 2.12.2013 "Operatività connessa con l'anomalo utilizzo di *trust*".

⁴ Tratti dal provvedimento della Banca d'Italia del 24.8.2010 "Indicatori di anomalia per gli intermediari".

- il cliente effettua operazioni in contanti di significativo ammontare ovvero con modalità inusuali anche quando è noto per essere stato sottoposto a procedimento penale, a misure di prevenzione o a provvedimenti di sequestro, ovvero quando è notoriamente contiguo a soggetti sottoposti a misure della specie ovvero effettua tali operazioni con controparti note per le medesime circostanze;
- operazioni di importo significativo effettuate da soggetti che non svolgono un'attività economicamente rilevante ovvero in situazione di difficoltà economica o finanziaria;
- ripetuti pagamenti per importi complessivi rilevanti a favore di persone fisiche o giuridiche che non appaiono avere relazione di alcun tipo con i titolari del rapporto addebitato;
- prelevamento in contante per importi particolarmente significativi;
- frequenti accreditamenti di strumenti di pagamento seguiti dall'immediato e integrale ritiro delle somme ovvero dall'inattesa modifica delle modalità di utilizzo dello strumento da parte del titolare.

6 RICICLAGGIO DEI PROVENTI DERIVANTI DAL TRAFFICO DI SOSTANZE STUPEFACENTI ATTRAVERSO VALUTE VIRTUALI

Sulla base di informazioni di fonte estera, è stata individuata una rete di soggetti per la gestione del traffico di sostanze stupefacenti tramite diverse piattaforme operanti sul c.d. "dark web", con pagamenti in valute virtuali. Una volta convertiti in valute aventi corso legale, i proventi sono accreditati su conti correnti italiani e vengono successivamente riciclati dall'Italia in Nord America mediante rimesse. Alternativamente le suddette somme vengono investite nell'acquisto di auto di lusso, presumibilmente attraverso una società costituita in un Paese a fiscalità privilegiata.

Tale operatività anomala presenta i seguenti elementi caratterizzanti⁵:

- il cliente risiede ovvero opera con controparti situate in Paesi o territori a rischio ed effettua operazioni di significativo ammontare con modalità inusuali, in assenza di plausibili ragioni;
- operazioni di importo significativo effettuate da soggetti che non risultano svolgere un'attività economicamente rilevante;
- prelevamento di denaro contante per importi significativi, salvo che il cliente rappresenti particolari e specifiche esigenze.

7 RICICLAGGIO DI PROVENTI DERIVANTI DA UNA TRUFFA AI DANNI DELLO STATO MEDIANTE L'UTILIZZO DI MODELLI F24

Si analizza la fattispecie, segnalata all'UIF, in un breve arco temporale, da diversi intermediari, che coinvolge un gruppo di imprese, alcune delle quali tra loro collegate (in quanto riconducibili ai medesimi soggetti). Tale gruppo svolge una comune operatività, rappresentata da versamenti di contributi eseguiti a mezzo di modelli F24 su fondi sanitari e fondi pensione, costituiti anche in Regioni lontane dalla sede legale delle società e ai quali i rispettivi lavoratori non risultavano aver aderito. Dalla documentazione acquisita in sede di analisi è emerso che, in diversi casi, i versamenti a favore dei fondi sono stati disposti con l'utilizzo dello strumento della compensazione di crediti di imposta. Tra i motivi del sospetto si evidenziava che gli importi dei rispettivi versamenti apparivano sproporzionati e incompatibili rispetto alla recente costituzione delle imprese, al loro volume di affari e al numero di dipendenti risultanti dagli archivi camerali.

A tali operazioni segue la richiesta di rimborso per "errato versamento" con accredito delle somme su rapporti intestati alle società medesime. Nel corso dell'istruttoria, sentiti gli Organi investigativi, sono state acquisite presso il sistema bancario informazioni circa l'utilizzo delle somme già rimborsate alle imprese coinvolte, in alcuni casi prelevate in contanti o trasferite su rapporti esteri, prevalentemente in Paesi dell'Europa orientale.

⁵ Tratti dal provvedimento della Banca d'Italia del 24.8.2010 "Indicatori di anomalia per gli intermediari".

Tale operatività anomala presenta i seguenti elementi caratterizzanti⁶:

- il cliente si rivolge a un intermediario o sua dipendenza distante dalla zona di residenza o di attività ovvero varia frequentemente la dipendenza utilizzata;
- apertura di rapporti utilizzati unicamente per porre in essere operazioni in un breve lasso temporale e successiva chiusura dei rapporti stessi;
- operazioni non coerenti con l'attività svolta ovvero con il profilo economico, patrimoniale o finanziario del cliente, ove non siano adeguatamente giustificate dal cliente;
- operazioni di importo significativo effettuate da soggetti che non risultano svolgere un'attività economicamente rilevante ovvero che risultano in situazione di difficoltà economica o finanziaria;
- prelievamento di denaro contante per importi particolarmente significativi, salvo che il cliente rappresenti particolari e specifiche esigenze;
- imprese titolari di crediti fiscali di entità rilevante, non coerenti con il tipo di attività esercitata, con la struttura organizzativa e/o con i valori patrimoniali e/o reddituali delle stesse;
- ricorrenza del medesimo professionista in più operazioni di cessione di crediti o accollo di debiti riferiti a soggetti diversi e/o nei relativi adempimenti connessi o strumentali (quali tenuta delle scritture contabili e presentazione delle dichiarazioni fiscali).

8 RICICLAGGIO DI PROVENTI DERIVANTI DA ATTIVITÀ CORRUTTIVA POSTA IN ESSERE DA SOGGETTI COLLEGATI ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

Si sono rilevate alcune società attive nel settore edile e nel commercio di prodotti in metallo, collegate tra di loro da rapporti partecipativi e finanziari che utilizzano i finanziamenti pubblici di cui sono beneficiarie per giri di fondi infragruppo. Successivamente, vengono disposti bonifici esteri a favore di società attive in settori apparentemente incompatibili e tali fondi vengono poi ritrasferiti alle stesse imprese aggiudicatrici dei finanziamenti tramite meccanismi presumibilmente finalizzati alla frode fiscale.

Sulla base di notizie di stampa, successive agli approfondimenti condotti, è emerso che i nominativi coinvolti nella suddetta movimentazione sono stati oggetto di provvedimento di sequestro preventivo nell'ambito di indagini relative a condotte corruttive che hanno interessato società collegate alla criminalità organizzata.

Tale operatività anomala presenta i seguenti elementi caratterizzanti⁷:

- il cliente si rivolge a intermediari distanti dalla zona di residenza o di attività ovvero varia frequentemente la dipendenza utilizzata;
- apertura di rapporti utilizzati unicamente per porre in essere operazioni in un breve lasso temporale e successiva chiusura dei rapporti stessi;
- operazioni non coerenti con l'attività svolta ovvero con il profilo economico, patrimoniale o finanziario del cliente;
- operazioni di importo significativo effettuate da soggetti che non risultano svolgere un'attività economicamente rilevante ovvero che risultano in situazione di difficoltà economica o finanziaria;
- prelievamenti in contante per importi particolarmente significativi, salvo che il cliente rappresenti particolari e specifiche esigenze;
- imprese cedenti, cessionarie o accollanti di recente costituzione o che riprendono a operare anche solo apparentemente dopo un periodo di inattività;

⁶ Tratti dal provvedimento della Banca d'Italia del 24.8.2010 "Indicatori di anomalia per gli intermediari" e dalla Comunicazione UIF del 10.11.2020 "Operatività connessa con illeciti fiscali".

⁷ Tratti dal provvedimento della Banca d'Italia del 24.8.2010 "Indicatori di anomalia per gli intermediari" e dalla Comunicazione UIF del 10.11.2020 "Operatività connessa con illeciti fiscali".

- imprese titolari di crediti fiscali di entità rilevante e non coerenti con il tipo di attività svolta, con la struttura organizzativa e con i valori patrimoniali e reddituali;
- ricorrenza del medesimo professionista in più operazioni di cessione di crediti o accollo di debiti riferiti a soggetti diversi e/o nei relativi adempimenti connessi o strumentali (quali, ad esempio, la tenuta delle scritture contabili e la presentazione delle dichiarazioni fiscali).